CAMERA DEI DEPUTATI N. 1650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERNARDI

Presentata l'8 febbraio 1973

Concessione di contributi per danni di guerra ad integrazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Relativamente al non ancora risolto problema del risarcimento dei danni provocati dagli eventi bellici agli immobili di proprietà pubblica o privata, sembra allo scrivente di poter suggerire, con la presente proposta di legge, una modifica di grande importanza in rapporto alle attuali esigenze abitative ed alla stasi dell'attività edilizia.

Sembra infatti assurdo che mentre con più leggi si è tentato e si tenta di risolvere questo problema di fondamentale importanza per l'economia nazionale e per le esigenze dei lavoratori sprovvisti di abitazione (basti pensare agli impegni per la Cassa del Mezzogiorno per la riforma della casa e per le cooperative edilizie) si trascuri un campo nel quale l'attuazione delle iniziative è immediata in quanto non esistono problemi di aree né di infrastrutture, ed esiste invece la possibilità di ricostruire a costi evidentemente di gran lunga inferiori a quelli realizzabili con le costruzioni ex novo.

Poiché infatti risultano ancora da riparare oltre 500 mila vani e poiché questi ultimi sono sistemati, in genere, in centri abitati, è chiaro che ove venissero eliminate le remore e gli impacci che esistono per la definizione delle pratiche di risarcimento, la ricostruzione dei medesimi sarebbe pronta e realizzabile in termini molto brevi.

Una delle più rilevanti difficoltà per la concessione del contributo è stata rappresentata nel passato proprio dalla difficoltà o impossibilità di documentare la precedente distinzione d'uso dell'immobile danneggiato o distrutto che secondo la normativa preesistente doveva esser destinato ad abitazione al momento dell'evento bellico.

Anche perché non sempre le modifiche introdotte nella destinazione sono state riportate dal vecchio al nuovo catasto, e comunque, queste ultime hanno per legge valore indicativo ma non probante, ma poiché oggi deve darsi precedenza al preminente interesse sociale di incrementare la costruzione di case di abitazione, sembra necessario abolire la condizione di cui trattasi, e concedere il contributo tassativamente alla sola condizione che il fabbricato da riparare o da ricostruire venga destinato ad abitazione, anche se gli immobili stessi erano prima destinati ad altro uso (opifici, stabilimenti, uffici e d'uso promiscuo, ecc.).

Approvando la presente proposta di legge si raggiungeranno i duplici obiettivi di snel-

lire le procedure burocratiche per la concessione del contributo eliminando l'obbligo di esibizione di costose documentazioni sull'uso al quale il fabbricato era prima destinato, sempre di dubbia prova, e soprattutto, di sodisfare il preminente interesse sociale della ripresa produttiva dell'attività edilizia la quale è stata alla base di tanti provvedimenti anticongiunturali fino qui posti in essere dal governo per stimolare il depresso settore edilizio e dare finalmente una casa ai bisognosi.

È il caso di porre in rilievo che il contributo deve essere offerto solo a chi sia attualmente proprietario poiché questi è l'unico legittimato ad agire per la riparazione o ricostruzione dell'immobile di proprietà.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ai proprietari od aventi causa a qualsiasi titolo, che ricostruiscono o riparano, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra adibendoli ad uso di abitazione è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge medesima e all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, anche se all'epoca del danno detti immobili fossero stati destinati ad altri usi.